



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 del 01.07.2022

COPIA

Oggetto: Art.1 comma 557 Legge 311/2004- Convenzione tra il Comune di Cardedu (NU) ed il Comune di Lotzorai (NU) per l'utilizzazione dell'attività lavorativa di dipendente del Comune di Cardedu.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno UNO del mese di LUGLIO alle ore 11,00, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita nella sede istituzionale del Comune intestato con la presenza dei Signori:

Pani Giacomo	Sindaco,	Presente
Cucca Nicola	Assessore	Assente
Lorrai Elisa	Assessore	Presente
Piras Gian Luca	Assessore	Presente
Scudu Sandro	Assessore	Presente

Quindi 4 presenti e 1 assenti

Presiede il Sindaco Sig. Giacomo Pani, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, assistito dal viceSegretario Comunale Dott. Antonio Piras.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n.17202 in data 7 giugno 1990;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dai responsabili delle Unità Operative:

SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Lotzorai, con nota acquisita al prot. 3002 del 27.06.2022, ha chiesto al Comune di Cardedu l'utilizzo della dipendente Dott.ssa Piras Liliana Anna, inquadrata in categoria D., da destinare all'Ufficio Socio Assistenziale del Comune di Lotzorai, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 (con modalità di utilizzo "scavalco di eccedenza"), da prestarsi pertanto al di fuori dell'orario di lavoro d'obbligo;

Dato atto che l'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 dispone: *"I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi fra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni dei comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione di provenienza"*;

Rilevato che la "ratio" della norma di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 è quella di consentire ai piccoli Comuni e alle forme associative ivi previste, con un organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte alle situazioni di criticità derivanti anche dalle limitazioni alle assunzioni e alle peculiari problematiche di tipo organizzativo, scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie, avvalendosi dell'attività a tempo parziale di dipendenti di altri Enti Locali;

Visto il parere n.2141/2005 del Consiglio di Stato nel quale è precisato che *"qualora l'utilizzazione di personale avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, rimane comunque ferma la permanenza del rapporto di lavoro a tempo pieno presso l'amministrazione di provenienza. L'ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di assunzione poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di lavoro presso l'ente originario anche se svolge parzialmente le prestazioni lavorative a favore di un altro ente comunque nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto principale"*;

Visto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 – comma 557 – della L. 311/2004;

Visto l'orientamento applicativo ARAN RAL 358, secondo il quale, per ciò che attiene ad un secondo impiego presso una pubblica amministrazione da parte di dipendente a tempo parziale, per i dipendenti di un ente locale è possibile procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente purché siano rispettate le previsioni dell'art. 92, comma 1, del TUEL o di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004;

Visto, altresì il parere reso dalla sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 26 del 31.01.2013, con il quale in via interpretativa si chiarisce che l'art. 1 – comma 557 – della L. 311/2004 introduce una deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 53 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 che però deve essere coordinato con l'art. 92 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto che si possa procedere all'applicazione dell'istituto in questione;

Precisato che:

- la prestazione della dipendente in oggetto ricade nella fattispecie di "scavalco d'eccedenza" in quanto svolta al di fuori dell'orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, come chiarito nella deliberazione n. 448/2013 PAR del 18.10.2013 della sezione regionale Lombardia della Corte dei Conti;
- la collaborazione assicurata mediante l'utilizzo presso altro ente rappresenta un momento di arricchimento professionale per il dipendente; tale esperienza lavorativa non può non riverberarsi positivamente ed incrementare ulteriormente la qualità delle prestazioni svolte dalla medesima nel comune di appartenenza;

Dato atto che la Corte dei Conti, sezione regionale Veneto, nella deliberazione n. 955/2012/PAR del 19/11/2012, rispondendo al quesito se la particolare formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 rientri o meno nel novero delle forme di lavoro flessibile di cui al citato art. 9, comma 28, ha precisato che, a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario di lavoro (d.lgs. 66/2003), occorre, in ogni caso, rispettare:

- la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario (rispettivamente 36 ore e 12 ore);

- il periodo di riposo giornaliero e settimanale;
- la fruizione delle ferie, che dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti.

Ritenuto, pertanto che, sulla base di quanto indicato nella predetta deliberazione, l'utilizzo a tempo parziale della dipendente dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri che saranno stabiliti in apposita convenzione da stipularsi tra gli enti interessati, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto art. 1 comma 557 della L. 311/2004;

Visto lo schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Cardedu e il Comune di Lotzorai e ritenuto di poterlo approvare;

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cardedu e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del Responsabile di Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento.

Attesa l'opportunità di provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 92;
- l'art. 1 c. 557 della legge 311/2004;
- l'art. 53 del D.Lgs 165/2001;
- lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano

Delibera

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con il Comune di Lotzorai, che si allega sotto la lettera A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l'utilizzo, da parte del Comune di Lotzorai, presso l'Ufficio Socio Assistenziale, della dipendente Dott.ssa Piras Liliana Anna ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004, per complessive 12 ore settimanali fino al 31.12.2022 secondo le modalità indicate nella convenzione che verrà stipulata fra i due Comuni;

Di dare atto che:

- il rapporto di lavoro che si instaura con l'Ente richiedente deve essere formalizzato in forma scritta ed essere relativo a prestazioni che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di Cardedu e che non interferiscano con i compiti istituzionali di quest'ultimo.
- la spesa per il trattamento economico del dipendente, nei limiti della prestazione lavorativa, è a carico del Comune di Lotzorai.

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per il perfezionamento del relativo procedimento attraverso la stipula della convenzione approvata con il presente atto;

Inoltre, con separata votazione unanime

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di attivare la convenzione .

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il Vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:
- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 01.07.2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' divenuta esecutiva il giorno 01.07.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Dalla Residenza comunale, 01.07.2022

il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras